



Numero di protocollo : AMM05/06/18.032370U

**CONTRIBUTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
PER L'AUDIZIONE  
PRESSO LA COMMISSIONE SPECIALE SU ATTI  
URGENTI DEL GOVERNO  
Roma, 31 maggio 2018**

**"ATTO DEL GOVERNO n. 22 SOTTOPOSTO A PARERE  
PARLAMENTARE:  
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE  
DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA  
NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL  
REGOLAMENTO (UE) 2016/679, RELATIVO ALLA  
PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON  
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI,  
NONCHE' ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI  
E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE  
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI  
DATI)"**



**OSSERVAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**  
**IN RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO**  
**RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA**  
**NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL**  
**REGOLAMENTO (UE) 2016/679, RELATIVO ALLA PROTEZIONE**  
**DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO**  
**DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE**  
**DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE**  
**(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)**

**SOMMARIO**

1.	SULLA TECNICA LEGISLATIVA ADOTTATA. ....	3
2.	OSSERVAZIONI ALL'ART. 2- <i>QUINQUIES</i> – CONSENSO DEL MINORE IN RELAZIONE AI SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL' INFORMAZIONE. ....	4
3.	OSSERVAZIONI ALL'ART. 2- <i>UNDECIES</i> - LIMITAZIONI PER RAGIONI DI GIUSTIZIA. ....	5
4.	OSSERVAZIONI ALL'ART. 2- <i>TERDECIES</i> - ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI E COMPITI A SOGGETTI DESIGNATI. ....	6
5.	OSSERVAZIONI ALL'ART. 52 - DATI IDENTIFICATIVI DEGLI INTERESSATI. ....	6
6.	OSSERVAZIONI ALL' ART. 60 - DATI RELATIVI ALLA SALUTE O ALLA VITA SESSUALE O ALL'ORIENTAMENTO SESSUALE. ....	7
7.	OSSERVAZIONI ALL'ART. 78 - INFORMAZIONI DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE O DEL PEDIATRA. ....	8
8.	OSSERVAZIONI ALL' ART. 131 – INFORMAZIONI A CONTRAENTI E UTENTI: ...	8
9.	OSSERVAZIONI ALL'ART. 132, COMMA 5-BIS:.....	9
10.	OSSERVAZIONI ALL'ART. 166. CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CORRETTIVI E SANZIONATORI. ....	9
11.	OSSERVAZIONI ALL'ART. 167, COMMA 6. TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI .	10
12.	OSSERVAZIONI ALL'ART. 167-BIS - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE ILLECITA DI DATI PERSONALI RIFERIBILI A UN RILEVANTE NUMERO DI PERSONE. ....	12
13.	OSSERVAZIONI ALL'ART. 167-TER - ACQUISIZIONE FRAUDOLENTA DI DATI PERSONALI. ....	12

**1. SULLA TECNICA LEGISLATIVA ADOTTATA.**

Deve essere innanzitutto formulata una critica alla scelta adottata dal legislatore, che - anziché intervenire abrogando interamente il D. Lgs. 196/2003, per sostituirlo con un nuovo decreto, ovvero

sostituendo integralmente il testo del medesimo con le sole disposizioni richieste dal regolamento, come la delega ricevuta gli avrebbe consentito - ha preferito intervenire sulle singole disposizioni, in parte abrogandole, in parte modificandone qualche parola, ed in parte ripetendo pedissequamente principi e norme già presenti nel regolamento: significativo, a mero titolo esemplificativo, l'utilizzo di articoli, o commi bis, ter, quater etc, anziché di una numerazione omogenea, anche laddove non necessaria (si veda ad es. l'art. 89-bis, introdotto dopo aver soppresso l'art. 89, ovvero l'introduzione di titoli 0.1 che precedono il titolo 1).

Così che ne è risultato un testo poco comprensibile, contrario ad un criterio di semplificazione della materia, ed in grado di creare difficoltà non solo e non tanto agli operatori del diritto e del settore, ma soprattutto ai cittadini che, dovendo interagire, non sono in grado di poter agevolmente comprendere i loro diritti.

Si richiede pertanto di procedere alla riscrittura del decreto legislativo, sostituendo al D. L.gs. 196/2003 un nuovo decreto che riporti le sole disposizioni richieste dal GDP.

\*\*\*

## **2. OSSERVAZIONI ALL'ART. 2-QUINQUIES – CONSENSO DEL MINORE IN RELAZIONE AI SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL' INFORMAZIONE.**

Il testo prevede una ripetizione quasi pedissequa di quanto disposto dall'art. 8 del GDPR. Nell'ottica di intervento del decreto legislativo solo laddove sia in difformità rispetto al GDPR è da ritenersi superfluo e fuorviante.

Così come rilevato anche dal Garante Privacy con il parere reso, non appare facilmente comprensibile l'introduzione del limite dei 16 anni per esprimere validamente il consenso; è una disposizione che male si armonizza con la normativa italiana per gli infrasedicenni (Cyberbullismo etc).

Sul secondo comma si osserva come la prescrizione di una

informativa che sia comprensibile ai minori infrasedicenni appaia superflua, laddove invece il consenso deve essere prestato dai genitori, che sono adulti; e ciò tanto più ove si consideri come la violazione della disposizione è sanzionata in forza dell'art. 166 dello schema di decreto, con le misure di cui all'art. 83, par. 4 del GDPR. Sembra più logico quindi che sia limitata l'applicazione al *range* di età 16-18.

La norma inoltre pecca di "indeterminatezza" posto che non è dato comprendere con riferimento a quale parametro debba ancorarsi il concetto di "particolare chiarezza e semplicità" in relazione all'età del minore tra 16 e 18 anni.

Si richiede pertanto che il comma 1 venga emendato con la sostituzione delle parole "14" alle parole "16" anni.

In via subordinata si richiede che il comma 2 venga emendato con l'introduzione, dopo la parola "*ai minori*", delle parole "*di età superiore ai 16 anni ed inferiore ai 18 anni*".

Infine si richiede che vengano indicati i criteri per individuare i parametri di chiarezza e semplicità.

\*\*\*

### **3. OSSERVAZIONI ALL'ART. 2-UNDECIES - LIMITAZIONI PER RAGIONI DI GIUSTIZIA.**

Poiché l'articolo così formulato sembra riguardare solo l'attività giudiziaria, appare opportuno integrarla con le attività compiute dall'avvocato che precedono l'attività giudiziaria: si suggerisce di adottare la stessa formulazione già utilizzata nella legislazione antiriciclaggio (D.Lgs. 90/2017) nonché di prevedere che le limitazioni riguardino anche i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intenderlo o evitarlo,

sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell'incarico.

Si chiede pertanto che all'art. 2-undecies, comma 4, in fine, venga inserito il seguente periodo: ***“si intendono effettuati per motivi di giustizia i trattamenti degli avvocati limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell'incarico”.***

\*\*\*

#### **4. OSSERVAZIONI ALL'ART. 2-TERDECIES - ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI E COMPITI A SOGGETTI DESIGNATI.**

La rubrica dell'articolo utilizza il termine “*designati*” in luogo di “*autorizzati*”, così come classificati dal GDPR.

Appare necessario riportare fedelmente la dizione del GDPR, al fine di evitare che possano essere considerati una ulteriore categoria di soggetti, diversi dai soggetti autorizzati; tanto più che il termine autorizzati si rinviene sia nel comma 2 dell'articolo in commento, che nel successivo art. 106, comma 2, lettera g).

Si chiede pertanto che all'art. 2-terdecies la rubrica venga modificata in ***“Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti autorizzati”***

\*\*\*

#### **5. OSSERVAZIONI ALL'ART. 52 - DATI IDENTIFICATIVI DEGLI INTERESSATI.**

In riferimento al comma 1, la soppressione dell'inciso: < per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica > lascia intendere che la sentenza dovrà essere oscurata per ogni trattamento successivo al deposito, e pertanto anche nel caso in cui l'atto debba essere notificato, o anche solo scaricato dal fascicolo elettronico del tribunale; il che, oltre a rendere impossibile ogni attività successiva al deposito della sentenza, contrasta con il diritto primario del controllo pubblico sull'attività giudiziaria, che rappresenta un bilanciamento dei poteri dello Stato.

Il legislatore ha ommesso il riferimento alla negoziazione assistita, laddove gli accordi raggiunti in sede di separazione e divorzio hanno valore di sentenza, e, dopo essere autorizzati dal Procuratore della Repubblica, subiscono un ulteriore trattamento con il deposito obbligatorio presso l'Ufficio di Stato Civile, e presso il Consiglio dell'Ordine.

Ferma restando l'obiezione di cui al punto 1 si chiede che :

- al comma 1, dopo le parole "*...e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento*", sia aggiunta la locuzione "**o negli accordi di negoziazione assistita**";
- al comma 6, dopo le parole "*Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano*" sia aggiunta la locuzione "**anche in caso di negoziazione assistita e**", nonché dopo le parole "*La parte può formulare agli*" sia aggiunta la locuzione "**agli avvocati che assistono il procedimento di negoziazione assistita o agli**".

\*\*\*

## **6. OSSERVAZIONI ALL' ART. 60 - DATI RELATIVI ALLA SALUTE O ALLA VITA SESSUALE O ALL'ORIENTAMENTO SESSUALE.**

La norma si applica solo all'accesso "documentale" puro, vale a dire quello di cui alla L. 241/1990. Per quanto riguarda l'accesso

generalizzato di cui all'art. 5 d.lgs. 33/2013 si applica invece la diversa disciplina di cui all'art. 7-bis D.lgs 33/2013. Si potrebbe intendere come norma speciale, ma sarebbe forse il caso di aggiungere un secondo comma, che chiarisca questo aspetto, per evitare pericolose interpretazioni abrogatrici della norma in questione.

Si propone di aggiungere, dopo il comma 1, il seguente comma:  
**"2. Resta fermo quanto disposto dall'art. 7-bis, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".**

\*\*\*

**7. OSSERVAZIONI ALL'ART. 78 - INFORMAZIONI DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE O DEL PEDIATRA.**

Giacchè nel comma 5 non vi è alcuna lettera successiva alla c), non si comprende il motivo per il quale sono state inserite le lettere c-bis) e c-ter) e non, invece, le lettere d) ed e).

La lettera c-bis) del comma 5 prevede espressamente che tra le informazioni che il medico di medicina generale deve fornire vi siano anche quelle relative al fascicolo sanitario elettronico di cui al DL 179/2012; nel contempo viene abrogato l'art. 81 del codice, che prevedeva il consenso per i trattamenti di dati inerenti lo stato di salute da parte degli operatori sanitari. Nonostante l'eliminazione del consenso in sanità, la disciplina del fascicolo sanitario elettronico (contenuta appunto nel DL 179/2012) non viene ad essere toccata, e rimane quindi la necessità di plurimi consensi per l'alimentazione, la consultazione e il pregresso.

\*\*\*

**8. OSSERVAZIONI ALL'ART. 131 - INFORMAZIONI A CONTRAENTI E UTENTI:**

Lo schema prevede che la rubrica dell'articolo 131 sia sostituita dalla seguente: < *Informazioni a contraenti e utenti* >, ma la modifica

proposta era già stata introdotta dal D.Lgs. 69 del 2012.

Pertanto non vi è necessità di apportare la modifica proposta.

\*\*\*

**9. OSSERVAZIONI ALL'ART. 132, COMMA 5-BIS:**

Il comma 5-bis dell'art. 132 così recita: "*E' fatta salva la disciplina di cui all'articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167*".

Sul punto si aderisce al parere espresso dal Garante (prov. 312 del 22 maggio 2018) al punto 1.1. in ordine al rispetto del principio di proporzionalità tra esigenze investigative e limitazioni del diritto alla protezione dei dati dei cittadini, affermato dalla Corte di giustizia Ue con le sentenze Digital Rights Ireland (resa in data 8 aprile 2014 nelle cause riunite C-293/12 e C-594/12,) e Tele2 e Watson (resa il 21 dicembre 2016, nelle cause riunite C 203/15 e C 698/15).

Si chiede pertanto l'abrogazione del comma.

\*\*\*

**10. OSSERVAZIONI ALL'ART. 166. CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CORRETTIVI E SANZIONATORI.**

Si richiamano le osservazioni già formulate in relazione all'art.2-quinquies, comma 2 circa la necessità che l'informativa ai minori sia redatta con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, facilmente accessibile e comprensibile dal minore.

Oltretutto il tipo di sanzione che, più logicamente - da un punto di vista sistematico - potrebbe richiamarsi è quella prevista dal comma 5 dell'art. 83 che fa riferimento ai diritti degli interessati e sottolinea che il diritto alla trasparenza effettiva è un diritto degli interessati. Sembrerebbe, tuttavia, che il riferimento sia inutile posto che tale sanzione (italiana) si porrebbe in contrasto con il combinato disposto dell'art. 7, co. 2 GDPR nonché con l'art. 83, co. 5 lett. a) GDPR. Per

assurdo si avrebbe la situazione per cui il consenso “poco chiaro” al minorenni sarebbe sanzionato anziché con il comma 5 con il comma 4 dell’art. 83.

Si chiede pertanto di rivedere ed eliminare il riferimento

La norma richiama anche l’art. 2-quaterdecies in tema di prescrizione di particolari misure e accorgimenti da parte del Garante che il titolare è tenuto ad adottare. La violazione dei provvedimenti dell’autorità garante è già prevista come violazione più grave dal GDPR (cfr. art. 58, co. 2 e art. 83, co. 5).

Si ritiene pertanto tale disposizione superflua.

In relazione al comma 2, dell’art. 166 dello scheda di decreto si ritiene che il richiamo operato all’art. 152 non risulti corretto, atteso che tale disposizione si limita ad identificare nell’autorità giurisdizionale il soggetto deputato a dirimere le controversie.

Si richiede pertanto di eliminare nel comma 2, dell’art. 166 la parola “152”.

In riferimento al comma 8, dell’art 166 dello schema di decreto si osserva che il richiamo all’articolo 8 della L. 689/1981 sia erroneo. Infatti, l’art. 8 della L. 689/1981 regola l’ipotesi del cumulo di violazioni e prevede che in caso di più violazioni sia irrogata la sanzione più grave, aumentata sino al triplo: il richiamo contrasta con l’art. 83, par. 5 GDPR che invece prevede che in caso di più violazioni si applichi solo la sanzione più grave.

Si chiede pertanto che venga espunto dal comma 8 dell’art. 166 il riferimento all’art. 8 della L. 689/81.

\*\*\*

## **11. OSSERVAZIONI ALL’ART. 167, COMMA 6. TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

Il comma 6 dell'art. 167 prevede che nel caso in cui per lo stesso fatto sia già stata applicata una sanzione amministrativa e questa sia già stata riscossa, la sanzione è diminuita.

A prescindere dalla circostanza che la norma si appalesa illegittima per l'assenza di ogni riferimento alle modalità con le quali si dovrebbe applicare la diminuzione, si osserva come la norma stessa costituisca una palese violazione del principio del "ne bis in idem": le sanzioni amministrative previste nel decreto, benché definite amministrative, sono da considerarsi, a tutti gli effetti, "sanzioni penali" in ragione della loro rilevante severità e delle loro ripercussioni complessive. Orbene, come è noto, secondo la recente evoluzione della giurisprudenza CEDU (in *primis* sentenza Grande Stevens c. Italia), la qualificazione di una sanzione amministrativa come "sostanzialmente penale", comporta l'applicazione del complesso della disciplina che la Convenzione riserva alla materia penale e, in primo luogo, del principio del *ne bis in idem*.

La soluzione proposta risulta pertanto illegittima.

Al comma 6 è fatto riferimento alla riscossione della sanzione, ma il richiamo alla fase della riscossione appare irrilevante, dovendo invero venire in rilievo il solo fatto che la sanzione sia irrevocabile in quanto non impugnata o perché l'impugnazione si è conclusa con un provvedimento passato in giudicato.

Si chiede pertanto la modifica del comma 6 per come segue:

*"6. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita **si applica la sola sanzione amministrativa pecuniaria**".*

In alternativa alla proposta di cui sopra, si potrebbe utilizzare la formulazione mutuata dall'art. 19 D.Lgs. 74/2000 e riscrivere il comma 6 per come segue: *"Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del presente capo e da una disposizione che prevede*

*una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale”.*

\*\*\*

**12. OSSERVAZIONI ALL'ART. 167-BIS - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE ILLECITA DI DATI PERSONALI RIFERIBILI A UN RILEVANTE NUMERO DI PERSONE.**

Le fattispecie in parte rientrano nell'ipotesi dell'art. 167 (punito in maniera molto meno severa) ed in parte possono anche risultare inapplicabili: si pensi all'ipotesi del soggetto, dipendente del titolare, che pur non espressamente "designato" ai sensi dell'art. 2-terdecies, diffonda "dati personali riferibili ad un rilevante numero di persone"; paradossalmente, egli non potrebbe rispondere del reato, se non quale extraneus in concorso con il titolare o il responsabile.

La fattispecie è inoltre molto generica, soprattutto per quanto riguarda il "rilevante numero di persone".

Si suggerisce l'abrogazione.

\*\*\*

**13. OSSERVAZIONI ALL'ART. 167-TER - ACQUISIZIONE FRAUDOLENTA DI DATI PERSONALI.**

La costruzione dell'impianto probatorio, e l'interpretazione degli elementi del "mezzo fraudolento" e del "numero rilevante di persone" mal si conciliano con la determinatezza delle sanzioni penali.

Si suggerisce l'abrogazione.

Avv. Carla Secchieri  
(Consigliera naz. Delegata)